

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 marzo 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres.

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 novembre 2007, n. 0360/Pres.

Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale n. 47/1978 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e knowhow). Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 novembre 2007, n. 0366/Pres.

Regolamento concernente l'assegnazione di finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, in attuazione dell'art. 85, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «(Disciplina organica del turismo)»). Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 novembre 2007, n. 0368/Pres.

Regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali. Approvazione. Pag. 8

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 25.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006. Pag. 10

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 2007, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni. Pag. 14

REGOLAMENTO REGIONALE 27 settembre 2007, n. 11.

Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 «Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria, di accreditamento situazione e di accordi contrattuali) e successive modificazioni» Pag. 17

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 2007, n. 12.

Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007) Pag. 17

REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2007, n. 13.

Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) Pag. 19

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2007, n. 14.

Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola Pag. 21

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2007, n. 15.

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati). Pag. 23

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2007, n. 16.

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'art. 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico Pag. 25

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2008, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2, recante: «Istituzione della Commissione per l'Auto-riforma del Molise»..... Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres.

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 della citata legge dove è previsto che la Regione istituisca il beneficio denominato «Carta Famiglia»;

Richiamato in particolare il comma 3 del predetto articolo che dispone che con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 11/2006 che prevede che sui regolamenti previsti dalla medesima legge sia acquisito il parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2008 del 24 agosto 2007 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)»;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso ai sensi del comma 1, dell'art. 21, della legge regionale n. 11/2006, dalla Consulta regionale per le famiglie nella seduta del 30 agosto 2007;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento, espresso ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 11/2006, dalla Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 12 settembre 2007;

Rilevato che il parere favorevole della Terza Commissione consiliare permanente è riferito al testo del regolamento aggiornato con le proposte di modifica suggerite dalla Consulta regionale per le famiglie, nonché con gli emendamenti e con le ulteriori proposte di modifica avanzate nel corso della discussione e concordate con l'Assessore alla salute e protezione sociale, come da verbale n. 176 della seduta del 12 settembre 2007 e relativi allegati;

Preso atto del parere favorevole espresso sul regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali) e successive modificazioni, dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria con deliberazione n. 16 del 24 settembre 2007;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), come da estratto del processo verbale n. 58/2007 della riunione n. 19 dell'8 ottobre 2007;

Ritenuto di modificare e integrare il regolamento *de quo* alla luce delle osservazioni espresse dalla Consulta regionale per le famiglie, degli emendamenti approvati dalla Terza Commissione consiliare permanente, delle osservazioni espresse dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria e dal Consiglio delle Autonomie locali;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2430 del 12 ottobre 2007 con il quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)»;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di attuazione della Carta Famiglia, prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni.

2. La Carta Famiglia è una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico mediante attribuzione ai beneficiari del diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali.

3. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione dell'Amministrazione regionale, dei Comuni, di altri soggetti pubblici, di esercizi commerciali e artigianali, di istituzioni e associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di altri soggetti privati presenti sul territorio.

4. La Regione riconosce il ruolo sociale dei soggetti privati di cui al comma 3 che collaborano, anche senza aggravio finanziario per la Regione e per i Comuni, per accordare benefici alle famiglie e individua le modalità affinché tale riconoscimento possa essere da essi utilizzato a fini promozionali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari della Carta Famiglia

1. I benefici della Carta Famiglia sono attribuiti:

a) ai genitori o al genitore con almeno un figlio a carico;

b) al genitore separato o divorziato che ha cura dell'ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio;

c) ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo;

d) alle persone singole o ai coniugi delle famiglie affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modificazioni, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

2. I soggetti di cui al comma 1, o almeno uno di essi qualora appartenenti al medesimo nucleo familiare, devono essere residenti in Regione da almeno un anno.

Art. 3.

Benefici attivabili

1. I benefici attivabili consistono in:

- a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi;
- b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;
- c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali.

2. Le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono elencate nell'allegato A del presente regolamento.

3. I benefici possono essere attivati:

- a) dai Comuni e dalla Regione mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati da individuarsi per la fornitura di beni e servizi;
- b) dai Comuni mediante riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente;
- c) dai Comuni mediante agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali.

Art. 4.

Modalità di attivazione dei benefici

1. La Giunta regionale individua con propria deliberazione quali benefici attivare mediante le convenzioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) stipulate dalla Regione.

2. La medesima deliberazione individua i beni e i servizi tra quelli elencati nell'Allegato A che devono formare oggetto delle convenzioni, le percentuali delle agevolazioni e le riduzioni dei costi entro i limiti stabiliti dall'art. 7 nonché quali benefici attribuire a ogni singola fascia di intensità.

3. I benefici attivati dalla Regione e le modalità applicative degli stessi sono comunicati ai Comuni che provvedono ad inserirli nel catalogo dei benefici.

4. I Comuni individuano, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato A, quali benefici attivare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e b) nonché quali tra essi sono attribuiti a ogni singola fascia di intensità.

5. Per i benefici attivati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), i Comuni individuano le imposte e le tasse locali da inserire nella Carta Famiglia e, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria, stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare.

6. La Regione e i Comuni individuano particolari benefici da attribuire alle famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni secondo le modalità innanzi individuate.

Art. 5.

Informazione e comunicazione

1. La Regione collabora con i Comuni al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dalla Carta Famiglia.

2. Per le medesime finalità il Comune provvede ad istituire il catalogo dei benefici consistente in un elenco comprensivo di tutti i benefici attivati e disponibili nel Comune di residenza dei titolari.

3. Il catalogo può subire variazioni a seguito dell'attivazione di ulteriori benefici e della cessazione o variazione dei benefici già attivati.

4. Il Comune è tenuto a garantire il costante aggiornamento del catalogo dei benefici e ad attivare idonee modalità di pubblicizzazione delle variazioni intervenute.

Art. 6.

Intensità dei benefici

1. L'intensità dei benefici ammissibili è graduata prendendo in considerazione congiuntamente:

a) la condizione economica del nucleo familiare certificata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;

b) il numero dei figli a carico.

2. La gradazione dell'intensità dei benefici è suddivisa in tre fasce:

a) fascia ad alta intensità di beneficio: famiglie con tre o più figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro;

b) fascia a media intensità di beneficio: famiglie con due figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro;

c) fascia a bassa intensità di beneficio: famiglie con un figlio a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), per le famiglie con quattro o più figli, nel caso di introduzione di specifiche misure nazionali in applicazione dell'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) con cui è istituito il Fondo per le Politiche della Famiglia, non si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare certificata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 7.

Percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe

1. Per i benefici attivati con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, lettere a) e b), le percentuali delle agevolazioni e riduzioni dei costi e delle tariffe sono determinati dai Comuni e dalla Regione entro i seguenti limiti:

a) da un minimo del venti per cento fino a un massimo del settantacinque per cento per la fascia ad alta intensità di beneficio;

b) da un minimo del dieci per cento fino a un massimo del cinquanta per cento per la fascia a media intensità di beneficio;

c) fino a un massimo del dieci per cento per la fascia a bassa intensità di beneficio.

Art. 8.

Limiti di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe

1. La Regione e i Comuni, con gli atti di attivazione dei singoli benefici, stabiliscono il limite complessivo annuale di beneficio spettante ai soggetti di cui all'art. 2.

Art. 9.

Modalità di finanziamento dei benefici

1. La Regione provvede al finanziamento dei benefici attivati con le proprie convenzioni secondo modalità stabilite nelle convenzioni medesime.

2. Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni, la Regione provvede a ripartire le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) sessanta per cento in base al numero dei nuclei familiari, con figli di età inferiore a ventisei anni compiuti, residenti nel territorio comunale;

b) quaranta per cento in base al numero dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale con tre o più figli di età inferiore a ventisei anni compiuti.

3. I dati di cui al comma precedente si riferiscono al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello a cui si riferisce il finanziamento.

4. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'assegnazione dei fondi.

5. I Comuni utilizzano i finanziamenti per l'attivazione di nuovi benefici ovvero per l'ampliamento di quelli già attivati.

Art. 10.

Rendicontazione dei finanziamenti erogati ai Comuni

1. La rendicontazione è effettuata dai Comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. I Comuni sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale la parte di finanziamento non utilizzata nei termini previsti dall'art. 9, comma 4.

Art. 11.

Monitoraggio della misura

1. Con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute e Protezione sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio della Carta Famiglia. Il medesimo atto stabilisce anche le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni.

2. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella attuazione della misura sono tenuti a fornire alla Regione i dati richiesti nei termini e secondo le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.

Art. 12.

Modalità di accesso ai benefici della Carta Famiglia

1. Per avere diritto ai benefici previsti dalla Carta Famiglia i soggetti di cui all'art. 2 presentano al Comune di residenza una richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il numero dei figli a carico nonché dall'attestazione ISEE in corso di validità.

2. Sulla base dei dati dichiarati, i Comuni provvedono ad attribuire la corrispondente intensità del beneficio secondo i criteri di cui all'art. 6 per il suo inserimento nell'identificativo di cui all'art. 13.

3. Il diritto all'applicazione dei benefici scade il trentesimo giorno successivo alla scadenza della validità dell'attestazione ISEE presentata all'atto della richiesta.

4. Per il rinnovo del diritto all'applicazione dei benefici, deve essere presentata al Comune una nuova attestazione ISEE.

5. Al Comune deve essere altresì comunicata qualsiasi variazione relativa al numero dei figli a carico per l'attribuzione di una diversa gradazione dell'intensità dei benefici secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 13.

Attribuzione dell'identificativo

1. Per la fruizione dei benefici previsti dalla Carta Famiglia, ai soggetti di cui all'art. 2 è assegnato un identificativo atto a consentirne l'identificazione, la fascia di intensità di gradazione dei benefici ad essi attribuita dal Comune e il termine entro il quale hanno diritto all'applicazione dei benefici.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento dell'identificativo.

Art. 14.

Modalità di fruizione dei benefici della Carta Famiglia

1. I titolari dell'identificativo possono ottenere i benefici inclusi nella Carta Famiglia esibendo l'identificativo unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità, salvi i casi in cui negli atti di attivazione dei singoli benefici venga disposto diversamente.

2. L'identificativo può essere utilizzato esclusivamente dal titolare per ottenere i benefici spettanti e non può essere ceduto a terzi.

3. I titolari devono prontamente avvertire il Comune in caso di furto, distruzione o smarrimento dell'identificativo nonché in caso di trasferimento della residenza in un diverso Comune della Regione.

Art. 15.

Revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia

1. Il Comune provvede alla revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia in caso di:

- a) trasferimento di residenza dei beneficiari fuori Regione;
- b) variazione della condizione economica del nucleo familiare che comporti il superamento del limite ISEE di cui all'art. 6, comma 2;
- c) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;
- d) accertato improprio utilizzo dell'identificativo.

2. Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dalla Carta Famiglia per i motivi di cui al comma 1, lettere c) e d), non può presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta Famiglia nei successivi ventiquattro mesi.

Art. 16.

Cumulabilità

1. La Carta Famiglia è cumulabile con altri interventi erogati per la medesima finalità.

Art. 17.

Norme finali

1. Tutte o parte delle attività relative all'attuazione della Carta Famiglia di competenza dei Comuni possono essere da essi gestite anche nella forma associata di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. Qualora la gestione complessiva della Carta Famiglia sia prevista tra le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nelle convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6/2006, i fondi spettanti ai Comuni dell'ambito distrettuale, ripartiti con i medesimi criteri di cui all'art. 9, comma 2, possono essere assegnati all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni che in tal caso provvede anche alla rendicontazione di cui all'art. 10.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'art. 12 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

ALLEGATO A
(riferito all'art. 3, comma 2, del regolamento)

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DEI BENI E DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI

ALIMENTARI	Prodotti alimentari e bevande analcoliche
NON ALIMENTARI	Prodotti per la pulizia della casa Prodotti per l'igiene personale, esclusi prodotti di bellezza Articoli di cartoleria e di cancelleria Libri non scolastici e scolastici e altri sussidi didattici Medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari, esclusi prodotti di bellezza Strumenti e apparecchi sanitari Abbigliamento e calzature
SERVIZI	Fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani Servizi di trasporto Servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive Palestre e centri sportivi Servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero presso strutture aventi sede in Regione Servizi di ristorazione Servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità Istruzione e formazione professionale

Visto, il Presidente: ILLY

08R0132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 novembre 2007, n. 0360/Pres.

Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale n. 47/1978 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e knowhow). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale n. 47/1978, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), il quale prevede interventi a favore delle PMI del comparto industriale per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, da disciplinarsi con apposito regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche adottato in base all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006 con particolare riferimento alle schede relative agli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale n. 26/2005;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI, pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

Visto il documento recante la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» approvato dalla Commissione europea in data 22 novembre 2006 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;

Ritenuto necessario regolamentare i criteri e le modalità di concessione dei contributi atti a favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione alle PMI industriali e loro consorzi agevolando i processi di brevettazione di prodotti propri nonché l'acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzo, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2007, n. 2583;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e della programmazione comunitaria (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e knowhow)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

08R0015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 novembre 2007, n. 0366/Pres.

Regolamento concernente l'assegnazione di finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, in attuazione dell'art. 85, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «(Disciplina organica del turismo)». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 7, comma 68, con il quale si è sostituito il comma 58 dell'art. 7 della legge regionale 6 febbraio 2001, n. 4, autorizzando l'Amministrazione regionale a concedere finanziamenti e contributi ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) per la realizzazione di specifici programmi commissionati dalla Giunta regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 0206/Pres. avente ad oggetto il «Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 7, comma 68 della legge regionale n. 1/2003»;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo», come modificata e integrata dalla legge regionale 12 aprile 2007, n. 7, recante «Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29 e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo»;

Premesso che l'art. 85 della legge regionale n. 29/2005 disciplina le modalità di costituzione dei CAT, le attività di rispettiva competenza per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, il loro funzionamento per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale, i rapporti con le pubbliche amministrazioni, l'organizzazione;

Visto in particolare l'art. 85, comma 10, della citata legge regionale n. 29/2005, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare specifici programmi di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese del commercio, turismo e servizi riguardanti le attività attribuite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ed è autorizzata inoltre a finanziare la realizzazione di indagini, progetti,

studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, a dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico;

Atteso l'intervenuto mutamento del quadro normativo disciplinante i requisiti autorizzativi di operatività dei CAT, introdotto dalla succitata legge regionale n. 29/2005;

Reputato pertanto necessario procedere all'abrogazione del menzionato regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 0206/Pres., come conseguenza del mutato assetto normativo, nonché all'approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 85 della più volte citata legge regionale n. 29/2005;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2732 di data 9 novembre 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente l'assegnazione di finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, in attuazione dell'art. 85, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

ILLY

Regolamento concernente l'assegnazione di finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, in attuazione dell'art. 85, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

Art. 1.

Finalità e beneficiari

1. In attuazione dell'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina i criteri di riparto e le modalità di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) dei finanziamenti previsti dal comma 10 del medesimo articolo.

2. Beneficiano dei finanziamenti previsti dall'art. 3 del presente regolamento, i CAT regolarmente autorizzati.

Art. 2.

Sussistenza dei requisiti

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i CAT inviano alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal legale rappresentante del CAT, ai fini dell'attestazione, in particolare, della sussistenza del requisito numerico previsto dal comma 1 dell'art. 85 della legge, nonché di tutti gli altri requisiti necessari all'ottenimento dei finanziamenti.

Art. 3.

Finanziamenti ai CAT

1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente ai CAT i finanziamenti destinati alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) specifici programmi di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese predisposti dai CAT e riguardanti le attività attribuite dall'Amministrazione regionale, di seguito denominati programmi;

b) indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo turistico, di seguito denominati progetti.

2. Le risorse disponibili annualmente per le finalità del presente regolamento sono destinate nella percentuale dell'80 per cento ai programmi di cui alla lettera a) del comma 1, e nella percentuale del 20 per cento ai progetti di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 4.

Regime di aiuto

1. L'assistenza prestata dai CAT nei confronti delle imprese ricade nel regime di aiuto de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. I CAT predispongono una banca dati relativamente alle imprese assistite.

Art. 5.

Intensità dei finanziamenti

1. Sulla base delle risorse individuate dal comma 2 dell'art. 3, per le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, i finanziamenti sono assegnati sino alla misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile in relazione ai progetti e ai preventivi di spesa presentati dai CAT.

Art. 6.

Criteri per il riparto dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono ripartiti annualmente tra i CAT secondo i seguenti criteri:

a) la quota di cui all'art. 3, comma 2, viene suddivisa preliminarmente a livello provinciale nel modo seguente:

1. 50 per cento dello stanziamento suddiviso in quote fisse per ciascuna provincia;

2. 50 per cento dello stanziamento in base al numero delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi operanti sul territorio provinciale, in base ai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento.

2. Le disponibilità determinate al comma 1 sono suddivise tra i programmi presentati dai CAT operanti nelle singole province, sulla base delle iniziative e della capacità organizzativa dei CAT medesimi, nel seguente modo:

a) sino al 50 per cento delle disponibilità predette, in base al grado di copertura sul territorio, espresso in numero di sedi e sportelli CAT presenti su ciascuna provincia;

b) 50 per cento dello stanziamento in proporzione al numero degli associati riconosciuti alle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, dei settori del commercio, del turismo e dei servizi per la nomina dei membri componenti nei consigli camerali ai sensi dell'art. 5, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni, quale risultante dal decreto del Presidente della Regione.

Art. 7.

Procedimento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i CAT presentano alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario - la domanda per accedere ai finanziamenti regionali e contestualmente i programmi ed i progetti.

2. I programmi concernenti le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, sono corredati da una dichiarazione attestante:

a) il numero delle sedi e degli sportelli presenti sul territorio provinciale;

b) il numero dei dipendenti a libro paga.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, con provvedimento pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono approvati i programmi e i progetti presentati dai CAT.

4. L'Amministrazione regionale concede le risorse nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio e correlate ai patti di stabilità e crescita.

5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, i CAT, presentano, con le modalità indicate dall'art. 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la rendicontazione delle spese sostenute, corredata da una relazione dettagliata dei programmi e dei progetti realizzati. Ai fini della rendicontazione, i CAT evidenziano, tramite una contabilità separata, i costi connessi ai programmi e ai progetti con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazioni e alla promozione.

6. Successivamente alla verifica della conformità delle iniziative realizzate con i programmi e i progetti presentati, si provvede all'erogazione del saldo del finanziamento o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

7. Su richiesta dei CAT, può essere disposta, nella misura massima del settanta per cento, l'erogazione anticipata del finanziamento.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Le domande presentate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 2003, n. 0206/Pres., sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. L'Amministrazione regionale provvede a richiedere eventuali integrazioni.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le domande di cui al comma 1 e in deroga al comma 1, dell'art. 2, i CAT inviano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la persistenza dei requisiti autorizzativi alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 della legge.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le domande di cui al comma 1 e in deroga al comma 3, dell'art. 7, i programmi e i progetti presentati dai CAT sono approvati, con provvedimento pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 9.

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 29/2005.

2. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogato il «Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 7, comma 68 della legge regionale n. 1/2003» emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 2003, n. 0206/Pres.

2. Il regolamento di cui al comma 1 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso relativi ai programmi dei CAT già approvati dall'Amministrazione regionale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 novembre 2007, n. 0368/Pres.

Regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»», come modificata e integrata dalla legge regionale 12 aprile 2007, n. 7, recante «Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo»;

Visto in particolare l'art. 30-bis della citata legge regionale n. 29/2005, ai sensi del quale, ai fini di una maggiore omogeneizzazione dell'offerta commerciale e per esigenze di uniformità di regolamentazione, gli ambiti di cui agli allegati C e D della medesima legge regionale n. 29/2005 possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, sulla base di un regolamento disciplinante criteri e parametri da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare, in ogni caso garantendo eguale trattamento per i diversi capoluoghi di provincia;

Ritenuto di non procedere ad una modifica dell'allegato D della legge regionale n. 29/2005, nell'attesa anche di una ridefinizione della qualifica dei Comuni classificati come località turistica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale, di generalità, n. 1281 dd. 25 maggio 2007, avente ad oggetto «Progetto di regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge regionale n. 29/2005 e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005. Relazione.»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2588 dd. 26 ottobre 2007, avente ad oggetto «Regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005. Approvazione preliminare», con cui si è provveduto all'adozione dei criteri e dei parametri citati e alla contestuale modifica degli ambiti stessi, per la disamina della deliberazione medesima in sede concertativa, ossia sentito il Consiglio delle autonomie locali, nonché per il suo successivo inoltro ai fini dell'acquisizione del prescritto parere della competente Commissione consiliare;

Atteso che in esecuzione del più volte citato art. 30-bis della legge regionale n. 29/2005 sono state attivate le procedure per l'acquisizione dei pareri degli organismi collegiali sotto indicati:

1) Consiglio delle autonomie locali, che, nella riunione del 6 novembre 2007, non ha espresso parere per mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti;

2) competente Commissione consiliare, che si è espressa con parere favorevole nella seduta del 7 novembre 2007;

Preso atto della mancanza del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali e ritenuto comunque di procedere all'adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti di cui all'Allegato C della legge regionale n. 29/2005, nel rispetto dei criteri adottati ai sensi dell'art. 30-bis della legge regionale medesima, volti a garantire una maggiore omogeneizzazione dell'offerta commerciale sul territorio e uniformità di regolamentazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2735 dd. 9 novembre 2007, avente ad oggetto «Regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali», con la quale, tra l'altro, sono state apportate al contenuto del regolamento approvato in via preliminare con DGR n. 2588/2007 le modificazioni e le integrazioni ritenute necessarie al fine di un migliore coordinamento tecnico del testo e sono state arretrate, altresì, le necessarie modifiche alla composizione degli ambiti territoriali onde garantire maggiore omogeneità ed uniformità dell'offerta commerciale mantenendo ferma la composizione dell'Ambito territoriale Pordenonese - secondo quanto stabilito dall'allegato C della legge regionale n. 29/2005 - in considerazione dell'omogeneità territoriale del bacino di gravitazione dell'area in parola, in adesione a quanto previsto dal Piano regionale per la grande distribuzione in materia di dinamiche di consumo e di flussi di traffico commerciale nei confronti dei territori contermini;

Ritenuto pertanto di approvare, in via definitiva, il Regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005 e alla contestuale composizione dei nuovi ambiti territoriali in sostituzione di quelli di cui al citato allegato C;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2735 d.d. 9 novembre 2007,

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento regionale di cui all'art. 30-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale n. 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 30-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata legge, adotta i criteri e i parametri ai fini della modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ambiti di cui all'allegato C della legge: gli ambiti territoriali dei Comuni qualificati dalla legge come non turistici;

b) esercizi commerciali singoli: gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e j), della legge, aventi superficie superiore a 400 metri quadrati;

c) centro commerciale al dettaglio: l'esercizio di vendita al dettaglio di grande struttura di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), della legge;

d) complesso commerciale al dettaglio: l'esercizio di vendita al dettaglio di grande struttura di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), della legge.

Art. 3.

Criteri e parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge

1. Ai sensi dell'art. 30-bis della legge, ai fini di una maggiore omogeneizzazione dell'offerta commerciale sul territorio e per esigenze di uniformità di regolamentazione, fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono individuati i seguenti criteri e parametri per la modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge:

a) allocazione sul territorio comunale di esercizi di vendita di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), con superficie coperta complessiva non inferiore a 8.000 metri quadrati, come individuati dai Comuni nei propri strumenti di programmazione urbanistico-commerciale;

b) allocazione sul territorio comunale di insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati nei Comuni individuati dal Piano per la grande distribuzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 781 e dai Comuni stessi individuati nel Piano di settore del commercio di cui all'art. 15, comma 2, della legge;

c) potenziale sussistenza di viabilità di raccordo diretto tra territori comunali, come risultante dal Piano per grande distribuzione di cui alla lettera b).

2. Allo scopo di individuare una struttura territoriale e commerciale unitaria, ai fini dell'individuazione degli ambiti di cui al comma 1, l'omogeneità dell'offerta commerciale sul territorio e l'uniformità di regolamentazione sono determinate anche con riferimento a Comuni non confinanti ovvero appartenenti a province diverse.

3. I territori comunali appartenenti agli ambiti di cui all'allegato C della legge ai quali non sono applicabili i criteri e i parametri di cui al comma 1, fanno parte di specifici ambiti suddivisi in base alla provincia di appartenenza.

4. Rimane invariato l'ambito territoriale pordenonese così come definito dall'allegato C della legge e dall'allegato sub «A» del presente regolamento.

Art. 4.

Modifica degli ambiti di cui all'allegato C della legge

1. In applicazione dei criteri e dei parametri di cui all'art. 3, l'allegato C della legge, riferito all'art. 29, commi 3 e 4, è modificato, in esecuzione all'art. 30-bis della legge medesima, sulla base dell'elencazione di cui all'Allegato sub «A» al presente regolamento.

2. L'ambito territoriale interprovinciale di cui alla lettera a) dell'Allegato sub «A» del presente regolamento è integrato, a seguito delle comunicazioni all'Osservatorio regionale del commercio dei dati di cui all'art. 84, comma 4, della legge, con l'inserimento d'ufficio di Comuni, facenti parte degli ambiti di cui alle lettere b), c) e d) del citato Allegato sub «A», nel cui territorio, a seguito del rilascio di nuove autorizzazioni, siano attivate le strutture commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b).

Art. 5.

Rinvio dinamico

1. In conformità all'art. 38-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso), il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 6.

Norme finali

1. Gli ambiti territoriali utili ai fini della convocazione della Conferenza dei Comuni di cui all'art. 29 della legge, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono quelli individuati all'art. 4, comma 1.

2. Ai fini della validità della costituzione e del funzionamento della Conferenza dei Comuni, trovano applicazione le maggioranze previste dall'art. 29 della legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

(Omissis)

08R0134

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 25.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riduzione dei residui passivi

1. Ai fini dell'iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formati nell'esercizio 2006 vengono ridotti di euro 542.556.091,23, ai sensi dell'art. 37, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e di euro 35.953.797,66 relativamente alle somme impegnate e non pagate sui capitoli di pagamento costituenti il nuovo limite di impegno.

2. I residui passivi formati nell'esercizio di competenza relativamente alle somme impegnate concernenti i capitoli costituenti il nuovo limite di impegno, che verranno formalmente impegnati nel rispettivo capitolo di pagamento nel momento in cui si perfezionerà la relativa obbligazione, vengono ridotti di euro 5.256.497,91.

Art. 2.

Maggiori accertamenti ed impegni

1. È autorizzato il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli delle «partite di giro» del titolo VI, categoria 61, UPB 611 dell'entrata e dell'ambito T, funzione obiettivo T3, UPB T31 della spesa, in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
Cap. n. 611101	Cap. n. T31401	Cap. n. 611125	Cap. n. T31426
Cap. n. 611102	Cap. n. T31402	Cap. n. 611126	Cap. n. T31427
Cap. n. 611104	Cap. n. T31404	Cap. n. 611133	Cap. n. T31430
Cap. n. 611106	Cap. n. T31406	Cap. n. 611134	Cap. n. T31431
Cap. n. 611111	Cap. n. T31408	Cap. n. 611135	Cap. n. T31432
Cap. n. 611112	Cap. n. T31409	Cap. n. 611128	Cap. n. T31433
Cap. n. 611113	Cap. n. T31410	Cap. n. 611136	Cap. n. T31439
Cap. n. 611116	Cap. n. T31413	Cap. n. 611137	Cap. n. T31440
Cap. n. 611117	Cap. n. T31414	Cap. n. 611138	Cap. n. T31441
Cap. n. 611120	Cap. n. T31417	Cap. n. 611147	Cap. n. T31444
Cap. n. 611143	Cap. n. T31423	Cap. n. 611149	Cap. n. T31446
Cap. n. 611145	Cap. n. T31425	Cap. n. 611150	Cap. n. T31450

Art. 3.

Pignoramenti in tesoreria

1. È autorizzata l'iscrizione nel prospetto «Riepilogo generale della gestione - Risultanze finali», in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell'importo di euro 23.474.708,54 relativo alle somme pignorate presso la Tesoreria regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti dall'autorità giudiziaria.

2. Tali somme saranno oggetto di recupero, in entrata, negli esercizi successivi (capitoli 331410 e 331540), con imputazione a carico dei capitoli di spesa competenti per materia, a secondo della diversa natura delle stesse somme sequestrate.

Art. 4.

Approvazione del rendiconto

1. È approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti.

Art. 5.

Entrate di competenza

1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione (Titolo I), le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti (Titolo II), le entrate extratributarie (Titolo III), le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimento in conto capitale (Titolo IV), le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie a carico della Regione per investimenti (Titolo V), le entrate per contabilità speciali (Titolo VI), accertate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

	euro
Entrate accertate	13.352.489.620,06 (+)
delle quali sono state riscosse e rimangono da riscuotere	11.659.259.337,32 (-) 1.693.194.282,74

Art. 6.

Spese di competenza

1. Le spese per i Programmi comunitari (Ambito A), le spese per le attività produttive commerciali e turistiche (Ambito B), le spese per la programmazione negoziata, i programmi integrati, e la rete delle società per lo sviluppo (Ambito C), le spese per le Infrastrutture e i trasporti (Ambito D), le spese per l'Ambiente, l'energia e il territorio (Ambito E), le spese per l'Istruzione, la formazione e il lavoro (Ambito F), le spese per la Cultura, lo sport e il tempo libero (Ambito G), le spese per la Sanità e i servizi sociali (Ambito H), le spese per gli Organi e le funzioni istituzionali (Ambito R), le spese per le Risorse umane, strumentali e finanziarie (Ambito S) e le risorse finanziarie e le poste tecniche (Ambito T), impegnate nell'esercizio 2006 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

	euro
Spese impegnate	14.436.498.079,77 (+)
delle quali sono state pagate	10.822.243.358,80 (-)
delle quali sono state ridotte, ai sensi: dell' art. 1, comma 1, del presente rendiconto	542.556.091,23 (-)
dell' art. 1, commi 1 e 2, del presente rendiconto e rimangono da pagare	41.210.295,57 (-) 3.030.488.334,17

Art. 7.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza

I. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2006 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

	euro
entrate complessive accertate	13.352.489.620,06 (+)
spese complessive impegnate	14.436.498.079,77 (-)
differenza	1.084.008.459,71 (-)

Art. 8.

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2005 e precedenti

I. I residui attivi degli esercizi finanziari 2005 e precedenti risultano stabiliti in:

	euro
Residui attivi iniziali	3.390.876.815,54 (+)
di cui:	
a) riscossi durante l'esercizio 2006	1.147.935.936,05 (-)
b) eliminati per insussistenza	5.058.881,39 (-)
c) in aumento per rettifiche in sede di accertamento	0 (+)
restano da riscuotere al 31.12.2006	2.237.881.998,10

Art. 9.

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2005 e precedenti

I. I residui passivi degli esercizi finanziari 2005 e precedenti risultano stabiliti in:

	euro
Residui passivi iniziali	4.228.607.708,95(+)
di cui:	
a) pagati durante l'esercizio 2006	2.133.866.799,84 (-)
b) eliminati in sede di riaccertamento durante l'esercizio 2006 e per perenzione amministrativa	713.755.148,74 (-)
restano da pagare al 31.12.2006	1.380.985.760,37

Art. 10.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

I. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2005 e precedenti (art. 8)	2.237.881.998,10 (+)
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2006 (art. 5)	1.693.194.282,74 (+)
Totale residui attivi al 31.12.2006	3.931.076.280,84

Art. 11.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2006 e precedenti (art. 9)	1.380.985.760,37 (+)
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2006 (art. 6)	3.030.488.334,17 (+)
Totale residui passivi al 31.12.2006	4.411.474.094,54

Art. 12.

Disponibilità di Cassa

1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 è stabilito in euro 702.395.956,67 in base alle seguenti risultanze:

	euro
Avanzo di cassa al 31.12.2005	874.749.550,48 (+)
Riscossioni dell'esercizio 2006:	
a) in conto competenza (art. 5)	11.659.295.337,32 (+)
b) in conto residui attivi (art. 8)	1.147.935.936,05 (+)
Pagamenti dell'esercizio 2006:	
a) in conto competenza (art. 6)	10.822.243.358,80 (-)
b) in conto residui passivi (art. 9)	2.133.866.799,84 (-)
Differenza	725.870.665,21 (+)
Pignoramenti in Tesoreria regionale (art. 4)	23.474.708,54 (-)
Avanzo di cassa al 31.12.2006	702.395.956,67
di cui disponibili presso la Tesoreria Centrale dello Stato euro	1.113.072,05

Art. 13.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 è stabilito in euro 221.998.142,97, in base alle seguenti risultanze, tenuto conto del disposto di cui all'art. 1 della presente legge:

	euro
a) avanzo di cassa al 31.12.2006 (art. 12)	702.395.956,67 (+)
b) residui attivi al 31.12.2006 (art. 10)	3.931.076.280,84 (+)
c) residui passivi al 31.12.2006 (art. 11)	4.411.474.094,54 (-)
Avanzo finanziario al 31.12.2006	221.998.142,97

Art. 14.
Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 è stabilito in euro 221.998.142,977 in base alle seguenti risultanze:

	euro
a) differenza di cui all'art. 7 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell'esercizio 2006	1.084.008.459,71 (-)
b) avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005 (L.R. 27.12.2006, n. 26)	37.018.657,07 (+)
c) somma accantonata nel Rendiconto 2005 per essere utilizzata, ai sensi dell'art.25, comma 5, della L.R. 20.11.2001, n. 25, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31.12.2005	0 (+)
d) eliminazione nell'esercizio 2006 di residui passivi provenienti dall'esercizio 2005 e precedenti (art. 9)	713.755.148,74 (+)
e) riduzione dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 8)	5.058.881,39 (-)
f) aumento dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 8)	0 (+)
g) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (art. 1, comma 1, e art. 6)	542.556.091,23 (+)
h) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (art. 1, commi 1 e 2, e art. 6)	41.210.295,57 (+)
i) sequestri in Tesoreria regionale (art. 3 e 12)	23.474.708,54 (-)
Avanzo di amministrazione anno finanziario 2006 - somma accantonata ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20.11.2001, n. 25, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento al 31.12.2006	221.998.142,97 (+)
Avanzo di amministrazione a carico dell'es. 2007	221.998.142,97

Art. 15.

Iscrizione dell'Avanzo di Cassa e di Amministrazione nello Stato di previsione dell'esercizio successivo

1. Ai sensi e con le modalità previste dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, l'avanzo di cassa e l'avanzo di amministrazione di cui agli articoli 13 e 14 vengono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2007.

Art. 16.

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. L'eccedenza delle passività finanziarie e patrimoniali, rispetto alle attività, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, come da Conto Patrimoniale, è stabilita in euro 5.011.660.113,09 in base alle seguenti risultanze:

	euro
ATTIVITA'	
<i>Finanziarie</i>	4.633.472.237,51 (+)
di cui Residui attivi	(3.931.076.280,84)
di cui Fondo Cassa	(702.395.956,67)
<i>Patrimoniali</i>	294.909.499,58 (+)
di cui disponibili	(200.214.381,46)
di cui indisponibili	(94.695.118,12)
TOTALE	4.928.381.737,09 (+)
PASSIVITA'	
<i>Finanziarie</i>	4.411.474.094,54 (-)
di cui Residui passivi	(4.411.474.094,54)
<i>Patrimoniali</i>	5.528.567.755,64 (-)
di cui residui perenti	(1.337.531.550,84)
di cui mutui e prestiti obbligazionari	(3.607.269.818,00)
di cui residui passivi eliminati, ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2	(583.766.386,80)
TOTALE	9.940.041.850,18 (-)
Differenza (Attività - Passività)	- 5.011.660.113,09

Art. 17.
Risultanze del Consiglio regionale

1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2006, comportano un avanzo di amministrazione di euro 7.315.000,72 in base alla seguente dimostrazione:

	euro
Entrata:	
Somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l'esercizio 2006	69.501.842,07 (+)
Interessi attivi	63.921,66 (+)
Entrate varie ed eventuali	46.685,67 (+)
Partite di giro	10.877.698,27 (+)
TOTALE ENTRATA	80.490.147,67 (+)
Spesa:	
Somme pagate e rimaste da pagare per l'esercizio 2006	68.260.775,90 (-)
Partite di giro	10.930.367,91 (-)
TOTALE SPESA	79.191.143,81 (-)
Differenza (entrata meno spesa)	1.299.003,86 (+)
disponibilità derivante dalla copertura finanziaria dei residui perenti anno 2005 e precedenti	0,00 (+)
Risultato della competenza	1.299.003,86 (+)
Economie derivanti dalla gestione dei residui:	
passivi (+)	6.015.996,86 (+)
attivi (-)	0,00 (-)
SALDO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2006	7.315.000,72 (+)
di cui accantonati dal Consiglio regionale per il pagamento dei residui perenti:	0,00 (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2006	7.315.000,72 (+)

2. L'avanzo così determinato viene introitato al Capitolo di Entrata n. 331504 denominato «Recupero dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 dicembre 2007

MARRAZZO

08R0159

REGOLAMENTO REGIONALE 9 agosto 2007, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 17, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «in ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in venticinque»;

b) alla lettera d-bis) le parole: «di cui alle lettere c) e d)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b), c) e d)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 20, comma 1, lettera c), del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni:

- a) il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Direzione regionale «Ragioneria generale»»;
- b) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) Direzione regionale «Economia e Finanza»».

Art. 3.

Modifica all'art. 21 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 21 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In ciascuna direzione regionale possono essere, altresì, istituiti fino ad un massimo di tre uffici in posizione di staff secondo i criteri di cui all'art. 22-bis.

Art. 4.

Modifiche all'art. 22-bis del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 22-bis del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole: «ordinate all'interno» sono inserite le seguenti: «delle direzioni regionali.»;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Gli uffici in posizione di staff sono costituiti con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del direttore del dipartimento di appartenenza.».

Art. 5.

Modifica all'art. 136 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 3 dell'art. 136 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

Art. 6.

Modifica all'art. 137 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 2 dell'art. 137 del regolamento regionale n. 1/2002 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 162 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 162 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni:

- a) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Gli incarichi di responsabili degli uffici sono conferiti con atto di organizzazione del direttore del dipartimento, su proposta:

a) del direttore regionale interessato nel caso degli uffici in posizione di staff;

b) del direttore regionale interessato, sentito il dirigente di area, nel caso degli uffici interni alle aree;

c) del dirigente della struttura direzionale dipartimentale di staff, nel caso di uffici interni alla struttura stessa.

d) al comma 6 le parole: «di cui ai commi 3, 4, e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-bis».

Art. 8.

Modifiche all'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 524 del regolamento regionale n. 1/2002:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'entità dei canoni concessori è determinata, sulla base di una perizia, tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell'uso per il quale la concessione è disposta, dall'apposita area tecnica della direzione regionale «Demanio, patrimonio e provveditorato»;

b) al comma 4 il primo periodo è soppresso;

c) il comma è sostituito dal seguente:

«9. Relativamente alle aree golenali site nel Comune di Fiumicino-località Isola Sacra le procedure per il rilascio delle concessioni e le modalità di determinazione dei canoni concessori sono disciplinate dal regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi).».

Art. 9.

Modifica all'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 4 dell'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«4. L'entità dei canoni concessori è determinata con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 524.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 530 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Al comma 2 dell'art. 530 del regolamento regionale n. 1/2002:

a) nel primo periodo le parole «articoli 538, 539 e 540» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 536 a 540»;

b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 11.

Modifica all'art. 532 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 3 dell'art. 532 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la struttura di cui all'art. 524, comma 3, ultimo periodo, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell'uso per il quale la locazione è disposta

Art. 12.

Modifiche all'art. 536 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 536 del regolamento regionale n. 1/2002:

a) nella rubrica le parole: «e commissione tecnica» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il prezzo di stima è stabilito dalla struttura di cui all'art. 24, comma 3, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni.»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) al comma 4 le parole: «dalla commissione tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1».

Art. 13.

Modifica all'art. 539 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 539, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «da parte della commissione tecnica già costituita ai sensi dell'art. 536» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della struttura di cui all'articolo 524, comma 3».

Art. 14.

Modifiche all'art. 542 del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'art. 542 del regolamento regionale n. 1/2002:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La stima dei beni immobili per le finalità di acquisto, di permuta e di accettazione di donazioni, legati o atti di liberalità è effettuata dalla struttura di cui all'art. 524, comma 3, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni stessi.»;

b) al comma 5 le parole: «di cui all'art. 535, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 536, comma 4».

Art. 15.

Modifica all'art. 543 del regolamento regionale n. 1/2002

1. Il comma 2 dell'art. 543 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Le offerte pervenute sono valutate comparativamente dalla struttura di cui all'art. 524, comma 3, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni. La congruità del canone richiesto è comunque oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 536, comma 4.».

Art. 16.

Modifiche all'Allegato B del regolamento regionale n. 1/2002

1. All'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni:

a) nell'ambito del dipartimento economico-occupazionale:

1) la direzione regionale «Bilancia e tributi» con le relative competenze è sostituita dalla seguente:

«Ragioneria generale - Svolge le attività relative alla gestione del bilancio regionale ed al controllo della regolarità contabile degli atti.

Provvede alla gestione della cassa con particolare riferimento ai flussi di incasso e pagamento, ai rapporti con la tesoreria centrale e periferica e ai rapporti con il tesoriere.

Provvede alla predisposizione di una relazione trimestrale di cassa.

Provvede, in collaborazione con la direzione regionale «Economia e Finanza», alla predisposizione del rendiconto generale della Regione.

Svolge le attività connesse al controllo contabile e finanziario sugli enti e sulle società regionali.

Provvede alla gestione dei tributi regionali e del contenzioso tributario e amministrativo.

Sovrintende agli aspetti finanziari delle operazioni connesse all'attuazione del piano di rientro, con particolare riferimento alla ricognizione del debito non transatto e all'estinzione anticipata del debito sottoposto ad operazioni di dilazione. Verifica il fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario, nonché le modalità gestionali del pagamento del debito commerciale e cura le attività relative alle funzioni di indirizzo in ordine alla contabilità e al controllo di gestione delle aziende sanitarie, in collaborazione con la competente direzione dell'assessorato alla sanità.».

2) dopo la direzione regionale «Ragioneria generale» è inserita la seguente direzione regionale, con le relative competenze.

«Economia e finanza - Provvede, in collaborazione con la direzione regionale «Ragioneria Generale», alla predisposizione della legge finanziaria e del bilancio di previsione. Sovrintende al rispetto del cronoprogramma degli adempimenti connessi alla decisione annuale di bilancio.

Verifica gli oneri finanziari recati dalle leggi di spesa e dalle deliberazioni della Giunta regionale.

Provvede alla predisposizione del rapporto annuale sulla società e sull'economia del Lazio e del rapporto sulla finanza locale della Regione, in collaborazione con la direzione regionale «Programmazione economica».

Provvede alla stima degli andamenti tendenziali dell'entrata e della spesa regionale, avvalendosi di opportuni modelli di simulazione.

Gestisce un modello di micro simulazione delle entrate regionali.

Promuove, per quanto di competenza, le azioni finalizzate alla costruzione di un conto della pubblica amministrazione regionale.

Cura, per quanto di competenza, l'adeguamento delle norme contabili della Regione al fine di una maggiore integrazione con il sistema europeo dei conti e con i sistemi contabili delle altre regioni.

Cura l'attuazione e lo sviluppo del bilancio partecipato, del bilancio sociale e del bilancio di genere della Regione.

Cura, per quanto di competenza, l'attuazione del controllo di gestione. Cura il rapporto con le agenzie di rating.

Realizza le operazioni di acquisizione di risorse finanziarie per gli investimenti. Provvede alla gestione del debito regionale ed alle operazioni finanziarie ad esso connesse.

Cura le attività relative al trasferimento dei beni immobili da reddito delle aziende sanitarie e ne favorisce l'ottimizzazione della gestione.

Cura la gestione delle residualità delle disciolte gestioni liquidatorie delle aziende unità sanitarie locali. «

b) nell'ambito del Dipartimento Sociale la declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili» è sostituita dalla seguente:

«Svolge le attività connesse alla pianificazione e alla gestione delle politiche attive del lavoro mediante la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività dei centri per l'impiego e dei centri per l'orientamento locale nonché mediante le iniziative di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità ed i finanziamenti di progetti di enti locali.

Coordina le agenzie e le strutture tecniche specializzate ai fini della predisposizione di progetti specifici di intervento in materia di politiche attive del lavoro.

Gestisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Sostiene l'incremento e la qualità dell'occupazione, facilitando l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro ed i processi di transizione al lavoro, anche attraverso l'attivazione del nodo regionale della Borsa Lavoro.

Favorisce l'inclusione sociale attraverso l'integrazione lavorativa delle persone e delle componenti in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

Realizza iniziative di contrasto delle conseguenze negative, in termini occupazionali, derivanti dalle crisi aziendali.

Incentiva lo sviluppo e la qualità dell'occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese e la creazione di nuove attività imprenditoriali socialmente responsabili.

Attua le politiche di sostegno al reddito per coloro che permangono in una condizione di difficoltà di accesso al lavoro.

Promuove, mediante azioni di sviluppo locale, la costruzione e il consolidamento dei sistemi territoriali e la loro capacità di promozione di politiche integrate. Realizza iniziative di contrasto del lavoro irregolare.

Attua le politiche di genere anche attraverso la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale.

Svolge le attività connesse alla programmazione e al finanziamento degli interventi in materia di politiche giovanili.».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 9 agosto 2007

Il vice Presidente: POMPILI

08R0160

REGOLAMENTO REGIONALE 27 settembre 2007, n. 11.

Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 «Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria, di accreditamento situazione e di accordi contrattuali) e successive modificazioni».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2

1. Al comma 2, dell'art. 1 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 le parole: «di cui all'art. 4, comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 4, comma 2».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 27 settembre 2007

MARRAZZO

08R0147

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 2007, n. 12.

Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007).

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono soggette al procedimento di estinzione disciplinato dal presente regolamento le IPAB aventi sede ed operanti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 15/2007.

Art. 3.

Inizio del procedimento e adempimenti degli enti interessati

1. Il procedimento di estinzione è promosso d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia di affari istituzionali, di seguito denominata direzione regionale competente, che provvede a darne comunicazione all'IPAB interessata e al comune nel cui territorio ha sede legale l'IPAB stessa.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono trasmettere alla direzione regionale competente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui allo stesso comma, eventuali osservazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 15/2007.

3. L'organo di amministrazione dell'IPAB interessata deve trasmettere, altresì, alla direzione regionale competente, nello stesso termine di cui al comma 2, la ricognizione, riferita alla data della trasmissione, delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

4. In caso di mancanza o d'inottemperanza dell'organo di amministrazione dell'IPAB a quanto disposto dal comma 3, agli adempimenti ivi previsti provvede d'ufficio la direzione regionale competente.

Art. 4.

Commissione tecnica

1. Acquisita la documentazione di cui all'art. 3 ed effettuata la conseguente valutazione, la direzione regionale competente sottopone la documentazione stessa ad una commissione tecnica, istituita con decreto del Presidente della Regione, che esprime un parere motivato non vincolante.

2. La commissione è composta:

- a) dal direttore della direzione regionale competente o un suo delegato;
- b) dal responsabile dell'area «Avvocatura» o un suo delegato;
- e) dal direttore della direzione regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;
- d) da esperti o operatori nel settore del welfare e, in particolare, delle IPAB, nel numero massimo di tre.

3. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente.

4. La commissione, le cui sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti, valuta, ai fini dell'espressione del parere, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 15/2007, deliberando a maggioranza dei presenti.

5. Il parere deve pervenire alla direzione regionale competente entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il parere s'intende favorevole all'estinzione.

6. I componenti della commissione svolgono le funzioni a titolo gratuito.

Art. 5.

Esito dell'istruttoria

1. La direzione regionale competente, acquisito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 4, conclude l'istruttoria fornendo adeguate motivazioni qualora l'esito dell'istruttoria stessa sia difforme dal suddetto parere.

2. Sulla base dell'esito dell'istruttoria, il direttore della direzione regionale competente predispone gli atti di cui agli articoli 6 e 7 ai fini dell'estinzione dell'IPAB ovvero comunica all'IPAB e al comune in cui la stessa ha sede legale che non sussistono le condizioni per l'estinzione.

Art. 6.

Estinzione delle IPAB non titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti

1. Nel caso in cui l'IPAB interessata non risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie e di rapporti giuridici pendenti, la Giunta regionale adotta il provvedimento d'estinzione entro quarantacinque giorni dall'acquisizione del parere della commissione tecnica di cui all'art. 4.

2. Il provvedimento di estinzione produce effetti dalla data della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 7.

Estinzione delle IPAB titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti

1. Nel caso in cui l'IPAB interessata risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie e di rapporti giuridici attivi o passivi pendenti a qualsiasi titolo, il Presidente della Regione dichiara sciolto l'organo di amministrazione e nomina un commissario regionale, il quale provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla ricognizione:

a) del patrimonio, con le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, sulla base dei dati desunti dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari;

b) dei rapporti giuridici pendenti;

e) del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data di adozione del provvedimento di estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, nonché la qualifica, il livello retributivo funzionale e il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di ricezione della ricognizione di cui al comma 1, adotta il provvedimento di estinzione dell'IPAB. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale individua, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 15/2007, nel rispetto delle tavole di fondazione e sentite le organizzazioni sindacali per gli aspetti inerenti al personale, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell'IPAB estinta, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo. In mancanza di disposizioni specifiche nelle tavole di fondazione il destinatario è individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalità analoghe o nel comune in cui ha sede legale l'IPAB estinta.

3. Il provvedimento di estinzione produce effetti dalla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

4. Entro quindici giorni dalla data di cui al comma 3 il commissario regionale effettua la consegna dei beni al destinatario individuato nel provvedimento di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del destinatario stesso.

5. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

6. Le spese connesse alle funzioni espletate dal commissario regionale sono a carico del destinatario.

Art. 8.

Personale delle IPAB estinte

1. Il personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'IPAB estinta è assegnato dal commissario regionale, sentite le organizzazioni sindacali, all'ente destinatario con effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento di estinzione sul BURL.

2. L'ente destinatario subentra, altresì, negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato e negli eventuali rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di cui al comma 1.

3. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente destinatario, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'ordinamento dell'IPAB di provenienza alla data di cui al comma 1.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 25 ottobre 2007

MARRAZZO

08R0161

REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2007, n. 13.

Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 19 novembre 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, di seguito denominato accreditamento.

Art. 2.

Elementi per il rilascio dell'accreditamento

1. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato verificati:

- a) la funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantità di prestazioni accreditabili in eccesso, risultanti dall'atto programmatico di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) della legge, di seguito denominato atto programmatico;
- b) il possesso dei requisiti ulteriori di qualità di cui all'art. 13, comma 1, della legge, di seguito denominati requisiti.

Capo II

SOGGETTI COMPETENTI

Art. 3.

Regione

1. La Regione, attraverso la direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito denominata direzione regionale, provvede a:

- a) effettuare la verifica di funzionalità di cui all'art. 2, lettera a);
- b) controllare la completezza formale dell'istanza di accreditamento, di seguito denominata istanza;
- c) avviare l'attività istruttoria relativamente all'istanza, avvalendosi a tale scopo della Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica, di seguito denominata Asp, istituita con la legge regionale 1° settembre 1999, n. 16;
- d) predisporre i provvedimenti, da sottoporre all'esame della Giunta Regionale, concernenti il rilascio, anche con condizioni, ovvero la negazione del titolo di accreditamento, sulla base del parere di accreditabilità rilasciato dall'Asp.

Art. 4.

Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica

1. L'Asp è il soggetto di cui si avvale la Giunta regionale, per il tramite della direzione regionale, per:

- a) l'aggiornamento e la revisione sistematica e periodica dei requisiti ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge;
- b) la definizione del sistema di classificazione dei soggetti accreditati, in rapporto al grado di adesione ai requisiti, anche ai fini della differenziazione delle prestazioni erogabili e la loro remunerazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) della legge;
- c) la tenuta del registro, istituito con decisione del Direttore generale dell'Asp del 1 aprile 2005, n. 80, in cui sono iscritti gli esperti preposti alla verifica dei requisiti e la costituzione delle commissioni di verifica;
- d) la gestione degli adempimenti connessi all'istruttoria tecnica propedeutica al rilascio del parere di accreditabilità.

Art. 5.

Commissioni di verifica

1. Alle commissioni di verifica, composte dagli esperti iscritti al registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), è affidato il compito di procedere, in condizioni di autonomia tali da assicurare l'imparzialità e la trasparenza degli adempimenti di competenza, ai sopralluoghi per l'accertamento dei requisiti, in funzione delle diverse strutture e tipologie assistenziali da sottoporre ad esame.

2. Le commissioni di verifica sono composte da un minimo di due ad un massimo di cinque esperti, in funzione della complessità organizzativa e della tipologia dei requisiti richiesti, ed ai componenti spetta un compenso onnicomprensivo determinato ai sensi dell'art. 387, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.

Capo III

PROCEDURA DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO

Art. 6.

Istanza di accreditamento

1. I soggetti autorizzati all'esercizio, ai sensi dell'art. 7 della legge, inoltrano apposita istanza alla direzione regionale.

2. L'istanza contiene i dati identificativi del richiedente, la denominazione e l'ubicazione della struttura, la tipologia di attività sanitarie o socio sanitarie che si intendono erogare in regime di accreditamento nonché gli estremi relativi al titolo autorizzativo all'esercizio.

3. All'istanza è allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività da accreditare circa il grado di rispondenza delle stesse ai requisiti.

Art. 7.

Verifica di funzionalità

1. La direzione regionale effettua la verifica di funzionalità della tipologia di attività sanitarie o socio sanitarie da accreditare rispetto al fabbisogno di cui all'atto programmatico.

2. In caso di verifica negativa, fatto salvo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 articolo 10 bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) e successive modifiche, la direzione regionale comunica, con provvedimento motivato, il rigetto dell'istanza, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

3. In caso di verifica positiva, la direzione regionale avvia l'attività istruttoria, dandone comunicazione al richiedente, entro il termine di cui al comma 2.

Art. 8.

Attività istruttoria

1. La direzione regionale, effettuata con esito positivo la verifica di compatibilità di cui all'art. 7, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza provvede a valutarne la completezza, a richiedere all'interessato gli eventuali chiarimenti o integrazioni ritenuti necessari e a trasmettere il fascicolo, così istruito, all'Asp, dandone comunicazione al richiedente.

2. L'Asp, con provvedimento del direttore generale, costituisce, assicurando la rotazione tra gli iscritti al registro di cui all'art. 4, comma I, lettera c), la commissione di verifica, incaricata di effettuare il sopralluogo per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte del richiedente.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione, l'Asp trasmette il fascicolo inviato dalla direzione regionale alla commissione di verifica che procede immediatamente alla pianificazione ed esecuzione del sopralluogo, dandone preventiva comunicazione al richiedente, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello stesso.

4. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo, la commissione di verifica redige un dettagliato rapporto tecnico, evidenziando le eventuali non conformità rilevate, e lo trasmette al direttore generale dell'Asp ed al richiedente il quale, nei successivi trenta giorni, invia all'Asp medesima uno specifico piano di adeguamento, indicando i relativi tempi e modalità.

Art. 9.

Rilascio del provvedimento di accreditamento

1. Il direttore generale dell'Asp, sulla base del rapporto tecnico della commissione di verifica e dell'eventuale piano di adeguamento, trasmette alla direzione regionale il parere di accreditabilità in merito all'istanza, entro trenta giorni dal ricevimento del rapporto tecnico ovvero del piano di adeguamento.

2. Entro venti giorni dal ricevimento del parere di accreditabilità, la Giunta regionale rilascia il provvedimento di accreditamento o il provvedimento sotto condizione, con specificazione dei tempi di adeguamento, ovvero rigetta l'istanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

3. Nel caso di presenza di condizioni circa i tempi di adeguamento, il provvedimento indica il termine per l'adeguamento stesso, trascorso il quale la direzione regionale, per il tramite dell'Asp, dispone un ulteriore riscontro documentale o sopralluogo, attivando la commissione di verifica.

Art. 10.

Istanza di riesame

1. Nel caso di rigetto dell'istanza, il richiedente può presentare alla direzione regionale le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento.

2. La Giunta regionale, fatta salva la possibilità di procedere ad un supplemento di istruttoria secondo le modalità e tempi previsti dall'art. 8, decide sull'istanza nei termini indicati per il rilascio del provvedimento dall'art. 9, comma 2.

Art. 11.

Modificazione dell'accreditamento

1. I soggetti accreditati sono tenuti a segnalare alla direzione regionale qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al conseguimento dell'accreditamento.

2. La direzione regionale valuta l'opportunità, in funzione della tipologia di variazioni introdotte, di comunicare al soggetto accreditato la necessità di attivare un nuovo procedimento di accreditamento.

Art. 12.

Vigilanza, sospensione e revoca

1. La direzione regionale, per il tramite dell'Asp, può procedere in ogni momento all'accertamento della permanenza dei requisiti e dello stato di attuazione del piano di adeguamento, nell'ipotesi di accreditamento rilasciato sotto condizione.

2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita dei requisiti, la direzione regionale diffida il soggetto accreditato alla regolarizzazione, previa fissazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali osservazioni e controdeduzioni.

3. Il termine per la regolarizzazione di cui al comma 2 è fissato in relazione alla complessità della struttura, in misura comunque non inferiore a trenta giorni.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero qualora non ritenga sufficienti le osservazioni e controdeduzioni addotte, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'art. 16, comma 3, della legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo.

Art. 13.

Durata

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, commi 5 e 6, della legge, l'accreditamento è rilasciato su istanza di parte e non può essere tacitamente rinnovato.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Soggetti provvisoriamente accreditati

1. I soggetti pubblici ed i soggetti privati provvisoriamente accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono l'attuale titolo, fino al rilascio del nuovo provvedimento di accreditamento, fatti salvi comunque quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della legge e gli esiti del relativo procedimento.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 13 novembre 2007

MARRAZZO

08R0152

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2007, n. 14.

Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e oggetto del regolamento

1. In attuazione della legge regionale del 23 novembre 2006, n. 17 (Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), di seguito denominata legge regionale, ed in particolare dell'art. 2, il presente regolamento, al fine di contribuire alla tutela e al risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, disciplina il «programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola», di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, di seguito denominato programma.

2. Il programma, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale, è disciplinato sulla base dell'allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nonché del titolo V del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, di seguito denominato decreto MiPAF.

Art. 2.

Ambito di applicazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006, il programma si applica nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni. Nelle suddette zone sono altresì obbligatorie, in quanto compatibili, le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola (CBPA), approvato con decreto del Ministro per le Politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, del 19 aprile 1999.

2. Rientra nell'ambito di applicazione del programma l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue specificate all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale contenenti sostanze naturali non pericolose ed utilizzate secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 2, del decreto MiPAF, di seguito denominate acque reflue, in quanto ad essa non si applica la normativa vigente in materia di rifiuti, nonché l'utilizzazione dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

Art. 3.

Obiettivi e contenuti del programma

1. Costituiscono obiettivi del programma:

a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;

b) limitare e ottimizzare la quantità di fertilizzante azotato da applicare al suolo, sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto di azoto alle colture stesse.

2. Per il perseguimento degli obiettivi, il programma, oltre a quanto disposto nei successivi articoli, contiene nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, ulteriori disposizioni relative a divieti, prescrizioni e norme tecniche, precisando le relative definizioni, e, in particolare:

a) i divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, descritti e regolati al capitolo 2, paragrafo 1;

b) i divieti di utilizzazione dei liquami e delle acque reflue, descritti e regolati al capitolo 2, paragrafo 2;

c) i divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, descritti e regolati al capitolo 2, paragrafo 3;

d) le prescrizioni e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica, descritte e regolate al capitolo 3;

e) le prescrizioni e le norme tecniche per il trattamento e lo stoccaggio, descritte e regolate al capitolo 4;

f) le prescrizioni e le norme tecniche per l'accumulo temporaneo dei letami, descritte e regolate al capitolo 5.

Art. 4.

Comunicazioni dell'utilizzazione agronomica

1. In relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, le aziende, ad eccezione di quelle che producono e/o utilizzano un quantitativo inferiore a kg. 1000/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento, fanno pervenire al comune o ai comuni in cui ricadono i terreni interessati dalle attività di produzione, stoccaggio e spandimento, apposite comunicazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle relative attività, nelle seguenti forme descritte e regolate al capitolo 6 dell'allegato A:

a) forma completa, nel caso in cui l'azienda produce e/o utilizza una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento superiore a 3.000 Kg/anno, calcolata sulla base dell'allegato A, suballegato 1, tabella 2, nonché nel caso di aziende di cui all'art. 19 del decreto MiPAF, comprendente anche i dati dell'eventuale utilizzazione di acque reflue;

b) forma semplificata, nel caso in cui l'azienda produce e/o utilizza acque reflue e/o una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento compresa tra 1.000 e 3.000 Kg/anno, calcolata sulla base dell'allegato A, suballegato 1, tabella 2.

2. La comunicazione ha validità di cinque anni, salvo quanto previsto al comma 3, fermo restando l'obbligo di dare informazione scritta al comune o ai comuni interessati di ogni variazione dei dati identificativi dell'azienda e del suo legale rappresentante nonché, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività annuali di spandimento, delle variazioni riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, i terreni destinati all'utilizzazione agronomica, in tal caso allegando una planimetria aggiornata, e il tipo di avvicendamento culturale riportato nel piano di utilizzazione agronomica (PUA) o nel piano di fertilizzazione azotata (PDFA) di cui all'art. 5.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le comunicazioni delle aziende tenute alla redazione del PUA o del PDFA hanno la medesima durata dei piani stessi, comunque non superiore a cinque anni.

4. I comuni redigono, con le modalità descritte e regolate al capitolo 10 dell'allegato A, entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'annualità precedente, l'elenco delle comunicazioni e delle informazioni pervenute di cui al comma 2 e lo trasmettono, in forma cartacea e digitale, alla Regione ed alle province competenti al fini delle attività di controllo, monitoraggio e verifica di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 5.

Piano di utilizzazione agronomica e piano di fertilizzazione azotata

1. Al fine di definire e giustificare una gestione razionale delle pratiche di fertilizzazione azotata, fermo restando quanto previsto al capitolo 3, punto 4, dell'allegato A, le aziende indicate alle lettere a) e b), redigono i seguenti piani:

a) il piano di utilizzazione agronomica (PUA), descritto e regolato all'allegato A, capitolo 7, paragrafo 1, con riferimento ad un periodo massimo di cinque anni, nel caso di aziende che producono e utilizzano o utilizzano una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento superiore a 3.000 Kg/anno o delle aziende di cui all'art. 19 del decreto MiPAF. Tali aziende allegano il PUA alla comunicazione redatta nella forma completa;

b) il piano di fertilizzazione azotata (PDFA), descritto e regolato all'allegato A, capitolo 7, paragrafo 2, con riferimento ad un periodo massimo di cinque anni, nel caso di aziende che producono e utilizzano o utilizzano le acque reflue e/o una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento compresa tra 1.000 e 3.000 Kg/anno. Tali aziende allegano il PDFA alla comunicazione redatta nella forma semplificata.

Art. 6.

Registro aziendale. Trasporto Conservazione della documentazione aziendale

1. Le aziende che trasmettono le comunicazioni di cui all'art. 4 e le aziende che utilizzano una quantità di azoto totale superiore a 1000 kg/anno curano la tenuta del registro aziendale, vidimato dal comune competente, descritto e regolato all'allegato A, capitolo 8, dal quale risultano:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) le movimentazioni degli effluenti di allevamento e delle acque reflue sia in ingresso che in uscita dall'azienda;
- c) l'utilizzo di fertilizzanti azotati.

2. Il trasporto di effluenti di allevamento e delle acque reflue da effettuarsi con le modalità descritte e regolate all'allegato A, capitolo 9, può essere effettuato al di fuori del corpo aziendale solo con il documento di accompagnamento.

3. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Art. 7.

Controlli dei comuni

1. Il comune competente effettua i controlli cartolari sugli adempimenti amministrativi nonché i controlli agronomici nelle aziende agricole, con le modalità descritte e regolate all'allegato A, capitolo 10, provvedendo ad impartire, in caso d'inadempienza e qualora ritenuto opportuno, specifiche prescrizioni e norme tecniche, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale.

2. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, non vengano fornite le informazioni di cui al medesimo articolo, comma 2, ovvero non vengano rispettate le prescrizioni o le norme tecniche impartite ai sensi del comma 1, il comune competente emette provvedimento di divieto o di sospensione a tempo determinato dell'attività interessata.

3. Il comune comunica alla Regione le aziende nei cui confronti ha effettuato controlli e gli esiti degli stessi.

Art. 8.

Verifiche aggiuntive della Regione in materia di utilizzazione agronomica

1. La Regione, per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi e ai dati contenuti negli elenchi di cui all'art. 4, comma 4, organizza ed effettua nelle ZVN eventuali controlli, sia cartolari con incrocio di dati sia presso le aziende stesse, aggiuntivi a quelli effettuati dai comuni ai sensi dell'art. 7.

Art. 9.

Monitoraggio delle acque e verifica dell'efficacia del programma

1. La Regione, al fine di acquisire dati sulla concentrazione dei nitrati, effettua il monitoraggio delle acque nei punti di campionamento individuati dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni, tenendo conto anche del monitoraggio sullo stato eutrofico causato da

azoto delle acque interne e costiere di competenza della provincia ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera m, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

2. Sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio, dai controlli e dalle verifiche o comunque acquisiti, la Regione effettua, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), la verifica di efficacia del programma e provvede, ove necessario, a designare eventuali ulteriori ZVN o ad adeguare lo stesso programma, individuando, tra le misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.

3. La Regione provvede a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità da questo indicate, il programma, i risultati della verifica di efficacia, le variazioni apportate alle designazioni delle ZVN nonché gli adeguamenti del programma stesso.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, il presente regolamento si applica nelle ZVN individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 6 agosto 2004.

Art. 11.

Rinvii normativi

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.

2. Resta fermo, in particolare, quanto previsto:

a) dalla disciplina vigente sulle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

b) dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

c) dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), per quanto attiene gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato 1;

d) dal regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 novembre 2007

MARRAZZO

(Omissis)

08R0153

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2007, n. 15.

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati).*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2007)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati), di seguito denominata legge, in particolare, disciplina:

- a) la definizione di «ambiente chiuso e confinato» ed il relativo procedimento di autorizzazione;
- b) l'uso del marchio regionale «Prodotto libero da OGM GMO free»;
- c) la tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione di organismi geneticamente modificati (OGM);
- d) la definizione della modica quantità.

*Capo II*AMBIENTE CHIUSO E CONFINATO
E RELATIVO PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 2.

Definizione di ambiente chiuso e confinato

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge, si definisce ambiente chiuso e confinato una struttura, diversa dal laboratorio, di tipo permanente, dotata di pareti, tetto e pavimento, progettata ed utilizzata per la coltivazione di piante, adottando specifiche misure di contenimento al fine di limitare il contatto dell'organismo transgenico con l'ambiente naturale ed evitare il trasferimento dei transgeni a microorganismi e piante sessualmente compatibili.

2. L'ambiente chiuso e confinato possiede i seguenti requisiti minimi:

- a) l'area su cui insiste è recintata con una rete metallica, alta 1,80 metri e distante dalle pareti della struttura almeno 4 metri, costituita con una maglia tale da impedire il passaggio di fauna selvatica ed interrata alla base per almeno 15 centimetri;
- b) gli ingressi all'area sono muniti di un sistema di chiusura che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate;
- c) la struttura è circondata, sui quattro lati, da una fascia di terreno nudo, larga almeno 20 metri, la quale va mantenuta sgombra da vegetazione spontanea mediante periodiche lavorazioni o trattamenti con diserbanti;
- d) la struttura è dotata di pavimento e di tetto rigido ed impermeabile, è provvista di pareti che impediscano il passaggio del polline verso

l'esterno nonché l'accesso a pronubi e uccelli, per evitare la dispersione e la disseminazione di polline transgenico e di semi ed è munita di doppia porta con intercapedine adeguata a garantire l'isolamento;

e) le acque di sgrondo del tetto sono canalizzate all'esterno;

f) la struttura è dotata di un sistema per la raccolta delle acque reflue, che sono convogliate in una vasca di accumulo isolata dall'ambiente esterno e sono smaltite con procedure adeguate a garantire l'inattivazione del DNA.

Art. 3.

Autorizzazione per l'utilizzazione dell'ambiente chiuso e confinato

1. Il proprietario della struttura che intende procedere, in proprio o attraverso terzi, alla coltivazione di piante transgeniche a fini sperimentali richiede alla Direzione competente in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione regionale, l'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1 della legge, che è rilasciata previo accertamento del possesso da parte della struttura stessa dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. La richiesta di autorizzazione indica:

- a) il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell'impianto;
- b) le specie vegetali da coltivare nella struttura;
- c) l'ubicazione e la descrizione della struttura da adibire alla coltivazione di OGM;
- d) l'elenco e la descrizione tecnica dei sistemi di isolamento;
- e) le misure per evitare il trasporto all'esterno di polline o altro materiale transgenico da parte degli operatori;
- f) le procedure di gestione e smaltimento delle acque reflue.

3. Alla richiesta sono allegate:

- a) la copia del titolo di proprietà;
- b) la pianta della struttura;
- c) la copia delle autorizzazioni urbanistiche ed ambientali previste dalla normativa vigente.

4. L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL) effettua i sopralluoghi e le valutazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione e, qualora riscontri delle difformità, fissa al proprietario della struttura un termine per adeguarsi a quanto previsto dall'art. 2 ed effettua un nuovo sopralluogo decorso il suddetto termine.

5. Il Direttore regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominato Direttore regionale, in seguito agli accertamenti condotti dall'ARSIAL ai sensi del comma 4, rilascia l'autorizzazione richiesta entro il termine di novanta giorni e la comunica al proprietario della struttura nonché al comune interessato. Nel caso di difformità della struttura il termine di novanta giorni è sospeso per il periodo necessario all'adeguamento. L'autorizzazione ha validità triennale.

6. Qualsiasi modifica alla struttura e alle sue datazioni di sicurezza nonché qualsiasi variazione nell'elenco delle specie vegetali coltivate nella stessa sono soggette ad una nuova autorizzazione da richiedere con le modalità previste dal presente articolo.

7. Il Direttore regionale procede alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'art. 2.

8. Qualora la struttura non sia più adibita a coltivazione di piante transgeniche a fini sperimentali il proprietario ne dà tempestiva comunicazione alla direzione regionale.

Capo III**DISPOSIZIONI PER L'USO DEL MARCHIO REGIONALE
«PRODOTTO LIBERO DA OGM - GMO FREE»****Art. 4.****Condizioni per l'uso del marchio regionale**

1. Il marchio regionale «Prodotto libero da OGM - GMO free», di seguito denominato marchio regionale, può essere usato per i prodotti alimentari, i mangimi, il materiale di propagazione ed i concimi prodotti e confezionati nel Lazio che:

- a) non siano costituiti da organismi geneticamente modificati;
- b) non contengano, neppure accidentalmente, materiale geneticamente modificato;
- c) non siano stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
- d) non contengano ingredienti o additivi geneticamente modificati o ottenuti con l'ausilio di OGM;
- e) non derivino da animali che siano nutriti con mangimi costituiti da OGM, contenenti OGM o prodotti con OGM.

2. Ulteriore condizione per l'uso del marchio è l'assenza di DNA modificato in ogni fase della filiera produttiva.

3. Se nel processo produttivo è utilizzato un materiale il cui DNA risulta non rilevabile, la rintracciabilità deve risalire alle fasi del processo produttivo in cui il DNA sia rilevabile.

Art. 5.**Caratteristiche del marchio regionale**

1. Il marchio regionale «Prodotto libero da OGM - GMO free», di cui all'allegato A al presente regolamento, è costituito da un poligono di colore azzurro celeste, nel quale sono inseriti nella parte superiore la rappresentazione del territorio della Regione Lazio, in colore azzurro scuro, con l'indicazione delle cinque province e nella parte inferiore l'iscrizione centrata in nero «GMO-free», sotto la quale è riportato lo stemma regionale e di seguito l'iscrizione in nero: «Regione Lazio»; in basso è indicato, in nero, il numero della concessione e la data del relativo rilascio.

2. Il marchio regionale è apposto in maniera visibile sull'etichetta della confezione del prodotto e/o sulla confezione stessa.

Art. 6.**Domanda per la concessione all'uso del marchio**

1. I soggetti interessati presentano alla direzione regionale una apposita domanda per la concessione all'uso del marchio regionale, redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento.

2. Nella domanda, in particolare, sono indicati:

- a) il prodotto per il quale si richiede la concessione all'uso del marchio regionale e la sua composizione;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che:

- 1) la produzione è effettuata nel territorio del Lazio;
- 2) il prodotto è libero da OGM;

3) il prodotto è assoggettato ad altri eventuali regimi di controllo.

3. Alla domanda è allegata una relazione tecnica in cui sono riportati la località di produzione, il procedimento di produzione ed un apposito piano di controllo aziendale sugli OGM, relativo all'adozione delle misure necessarie a garantire l'assenza di OGM in tutte le fasi della produzione; detto piano, in particolare, assicura:

- a) l'identificazione e la rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti attraverso idonea documentazione, ivi compreso il registro dei fornitori;

- b) l'uso di sementi e materie prime non geneticamente modificate, né derivanti da OGM, con particolare riferimento alle specie e varietà analoghe a quelle genericamente modificate autorizzate all'immissione in commercio nell'Unione europea; a tal fine fanno fede le specifiche analisi di laboratorio da effettuare presso i laboratori ufficiali e/o accreditati;

- c) la pulizia delle attrezzature e delle macchine utilizzate per la semina, la raccolta, il trasporto e la lavorazione;

- d) il trasporto e la conservazione in maniera segregata delle sementi, delle materie prime e dei prodotti;

- e) la segregazione, la identificazione delle partite e dei lotti nei centri di deposito e di stoccaggio;

- f) l'utilizzo, per l'alimentazione degli animali da cui derivino prodotti su cui apporre il marchio, di mangimi esenti da OGM ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) e non contenenti ormoni, farine animali o antibiotici.

Art. 7.**Concessione all'uso del marchio regionale**

1. Il Direttore regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica della rispondenza alle condizioni prescritte dall'art. 4, concede l'uso del marchio regionale.

2. Gli accertamenti tecnici ai fini della concessione sono svolti dall'ARSIAL, previo pagamento delle relative spese da parte del richiedente.

3. La direzione regionale può comunque disporre in ogni momento l'effettuazione di specifiche analisi di laboratorio da parte dell'ARSIAL, le cui spese sono a carico del soggetto che usa il marchio regionale.

4. Le aziende i cui prodotti sono conformi a certificazioni rese da enti terzi ai sensi di normative comunitarie e statali in materia di agricoltura, comunque attestanti l'assenza di OGM, sono esonerate dai controlli in fase istruttoria e presentano annualmente alla direzione regionale copia delle analisi di laboratorio alle stesse prescritte.

5. Il Direttore regionale procede alla revoca della concessione all'uso del marchio regionale qualora, nel corso dei controlli di cui all'art. 9, si accerti il venir meno delle condizioni previste dall'art. 4.

6. Sui siti web della Regione Lazio e dell'ARSIAL è pubblicato l'elenco aggiornato dei prodotti e delle ditte a cui è concesso l'uso del marchio regionale.

Art. 8.**Obblighi**

1. I soggetti che hanno ottenuto la concessione all'uso del marchio regionale hanno l'obbligo di:

- a) adottare le misure previste dal piano di controllo aziendale sugli OGM;

- b) comunicare tempestivamente tutte le variazioni che fanno venir meno una o più delle condizioni previste per la concessione all'uso del marchio regionale, nonché tutte le variazioni apportate al processo di coltivazione, allevamento e trasformazione dei prodotti ed interrompere l'uso del marchio stesso.

Art. 9.**Verifiche**

1. L'ARSIAL effettua, presso le aziende che utilizzano il marchio regionale, periodiche verifiche sulla documentazione relativa alla identificazione e alla rintracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, nonché per accertare l'adozione, da parte dell'azienda, di tutte le misure atte ad impedire la contaminazione di OGM. Le verifiche possono comprendere anche la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi presso laboratori ufficiali e/o accreditati.

2. Il titolare dell'azienda, oltre a consentire l'accesso del personale addetto alla verifica, è tenuto a conservare ed esibire la documentazione prevista all'art. 6, nonché ogni altra documentazione inerente il processo produttivo.

3. Ove l'ARSIAL, sulla base dei risultati delle ispezioni e delle analisi effettuate, rilevi la presenza, anche accidentale, di OGM, notifica immediatamente al produttore il verbale di accertamento di violazione ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge, sospende l'uso del marchio e lo comunica tempestivamente alla direzione regionale ai fini della revoca.

Capo IV

TENUTA DEL REGISTRO DI ACQUISTO E VENDITA DI SEMENTI O ALTRO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE OGM E DEFINIZIONE DELLA MODICA QUANTITÀ NON OGM

Art. 10.

Registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM

1. Il registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM, tenuto da chi è autorizzato alla vendita dei prodotti stessi, è conforme al modello di cui all'allegato C al presente regolamento. In esso sono annotati, in ordine cronologico, i quantitativi di sementi e di materiali di moltiplicazione OGM acquistati, venduti o ceduti a terzi.

2. Al fine di fornire informazioni in merito alla localizzazione delle coltivazioni di OGM, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) nonché di consentire il monitoraggio previsto dall'art. 22 del medesimo decreto, nel registro sono, altresì, indicati il nominativo e l'indirizzo della persona a cui gli OGM sono venduti o ceduti.

3. Il registro, prima dell'uso ed a cura del rivenditore, è sottoposto alla vidimazione da parte della direzione regionale. La vidimazione è effettuata anche sulla prima pagina, o scheda, del registro sulla quale sono indicati:

- a) il nominativo del rivenditore o la ragione sociale della ditta;
- b) la precisa ubicazione della rivendita o la sede legale della società produttrice;
- c) gli estremi della licenza prevista dall'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera) e successive modifiche;
- d) il numero delle pagine o schede di cui si compone il registro.

4. Il rivenditore è tenuto, altresì, a conservare copia del cartellino ufficiale delle sementi OGM vendute o cedute a terzi.

Art. 11.

Modica quantità non OGM

1. Nelle more dell'adozione della normativa comunitaria e statale in materia di varietà da conservazione, la modica quantità di seme o di altri materiali di moltiplicazione prodotti nella propria azienda, esenti da OGM, di cui all'art. 8, comma 3 della legge, che gli agricoltori possono vendere o cedere a scopo dimostrativo, nei limiti della vigente normativa in materia fitosanitaria, non può superare un quinto del peso netto, o del numero di pezzi per gli organi riproduttivi, previsti per i piccoli imballaggi dalla normativa comunitaria e statale in materia di produzione e commercio delle sementi.

2. La vendita o la cessione di una modica quantità di sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi del presente articolo, è accompagnata da una certificazione che attesti l'assenza di OGM rilasciata da un laboratorio ufficiale e/o accreditato.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Coordinamento delle attività di vigilanza e controllo

1. Al fine di razionalizzare e di rendere più efficace l'attività di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, le strutture regionali competenti in materia di sanità, di sicurezza alimentare, di trasformazione dei prodotti agricoli e di sementi si coordinano con l'ARSIAL e mettono a disposizione dell'Agenzia i dati e le informazioni di cui dispongono in merito ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni della legge stessa.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 23 novembre 2007

MARRAZZO

(Omissis).

08R0154

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2007, n. 16.

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'art. 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. In attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Autorizzazione all'esercizio cinematografico), il presente regolamento definisce gli indirizzi, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione, alla trasformazione e all'adattamento di immobili da destinare a cinema, nonché all'ampliamento e al frazionamento di cinema già in attività, esclusivamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga:

a) superiore a seicento posti o a cinque sale, relativamente ai comuni con popolazione fino a centocinquantamila abitanti;

b) superiore a mille e trecento posti o a otto sale, relativamente ai comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti.

Art. 2.

Indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, di seguito denominata autorizzazione, è rilasciata in coerenza con i seguenti indirizzi, determinati in linea con gli indicatori di cui all'art. 60, comma 5, della l.r. 4/2006:

a) favorire lo sviluppo dell'esercizio cinematografico e l'offerta culturale in relazione alle esigenze degli utenti, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto delle aree urbane al fine di migliorarne la vivibilità;

b) salvaguardare i centri storici favorendo la presenza adeguata di esercizi cinematografici;

c) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;

d) assicurare il principio della libera concorrenza, nel rispetto di un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di cinema di cui all'art. 5.

Art. 3.

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti criteri:

a) la tipologia degli interventi di cui all'art. 4;

b) la tipologia di cinema di cui all'art. 5 per i quali si richiede l'autorizzazione;

c) il numero dei posti complessivi compresa la ripartizione dei medesimi fra le varie sale;

d) i requisiti tecnici minimi di cui all'art. 6;

e) le caratteristiche e le distanze di cui all'art. 7.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. Sono soggetti all'autorizzazione i seguenti interventi sugli immobili destinati o da destinare a cinema:

a) realizzazione, intesa come costruzione di nuovi immobili da destinare a cinema, con conseguente zonizzazione planimetrica dell'area interessata, o come demolizione di immobile e conseguente ricostruzione;

b) trasformazione, intesa come modifica strutturale di immobili o ambienti, al fine di renderli idonei per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

c) adattamento, inteso come adeguamento funzionale di immobili o ambienti da adibire all'esercizio di attività cinematografica;

d) ampliamento, inteso come aumento del numero di sale o di posti, anche attraverso l'aumento di superficie;

e) frazionamento, inteso come adeguamento del cinema con l'aumento del numero di sale senza aumento della superficie.

Art. 5.

Tipologia dei cinema

1. Sono soggetti all'autorizzazione i seguenti cinema:

a) cinema monosala, inteso come spazio al chiuso dotato di una sala;

b) cinema multisala, inteso come insieme di due o più sale, fino ad un numero di dieci, con un numero complessivo di posti non superiore a milleottocento, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile e tra loro comunicanti;

c) cinema multiplex, inteso come insieme di più sale, in numero superiore a dieci e con un numero di posti superiore a milleottocento;

d) cinema arena, inteso come cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

Art. 6.

Requisiti tecnici minimi

1. Per il rilascio dell'autorizzazione sono richiesti i seguenti requisiti tecnici minimi:

a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;

b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;

c) cassa automatica;

d) poltrone di larghezza non inferiore a 55 cm, con braccioli e con distanza fra file non inferiore a 1 m., intesa come distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva;

e) adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, come previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e successive modifiche.

Art. 7.

Caratteristiche e distanze

1. L'autorizzazione è rilasciata per i cinema di cui all'art. 5 che presentino le seguenti caratteristiche:

a) da seicentouno a milleottocento posti e fino ad un numero di dieci sale, nei comuni fino a centocinquantamila abitanti;

b) da milletrecentouno a milleottocento posti e fino ad un numero di dieci sale, nei comuni sopra centocinquantamila abitanti.

2. I cinema di cui al comma 1 devono essere ubicati ad una distanza in linea d'aria:

a) non inferiore a 2 chilometri dal più vicino cinema fino a mille posti e attivo almeno duecentosettanta giorni all'anno;

b) non inferiore a 8 chilometri dal più vicino cinema attivo fino a milleottocento posti e fino ad un numero di 10 sale;

c) non inferiore a 12 chilometri dal più vicino cinema attivo con oltre milleottocento posti ovvero con un numero di sale superiore a dieci.

3. Le distanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 divengono, rispettivamente, di 3 chilometri, 10 chilometri e 16 chilometri per le autorizzazioni rilasciate per i cinema con un numero di posti superiore a milleottocento o con più di dieci sale.

4. Per il calcolo delle distanze di cui al comma 2 si tiene conto delle dichiarazioni di certificazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera d), rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

Art. 8.

Deroghe e semplificazione amministrativa

1. Non sono soggetti all'autorizzazione gli interventi di cui all'art. 4 riguardanti i cinema esistenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e limitatamente ai lavori di ampliamento e di frazionamento relativi all'aumento del numero dei posti e delle sale, purché non comportino un incremento del numero dei posti in misura superiore al 20 per cento e sussistano i requisiti tecnici minimi di cui all'art. 6. L'incremento predetto non può essere effettuato per più di una volta.

2. Non è soggetta, altresì, all'autorizzazione:

a) la realizzazione di un'arena da parte di un soggetto esercente l'attività cinematografica in aree adiacenti, purché l'esercizio dell'attività cinematografica all'aperto rispetti le seguenti modalità:

1) avvenga in concomitanza con il periodo di chiusura del cinema;

2) il numero di posti non superi il numero di posti del cinema;

3) siano rispettate le condizioni di sicurezza e le ulteriori condizioni previste dalla normativa di settore;

b) la realizzazione di un'arena che è già stata oggetto di autorizzazione comunale nei tre anni precedenti solo nel caso in cui l'attività sia svolta nel medesimo luogo e con un numero di posti non superiore a quello autorizzato negli anni precedenti.

3. Gli esercenti le attività cinematografiche che effettuano gli interventi ai sensi del presente articolo sono tenuti a darne comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente e per conoscenza alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo.

Art. 9.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo per i cinema di cui all'art. 5 che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 7.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli interessati presentano la domanda al SUAP istituito presso il comune territorialmente competente, il quale provvede all'espletamento della fase istruttoria, ivi compresa la richiesta di integrazione della documentazione e la verifica dell'autocertificazione previste dall'art. 10.

3. Il SUAP, definita l'istruttoria, trasmette gli esiti della stessa, unitamente alla documentazione, alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo, che provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione con provvedimento motivato.

Art. 10.

Contenuto della domanda ed allegati

1. Nella domanda di cui all'art. 9 devono essere indicati:

a) nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente ovvero, nel caso di società, la denominazione sociale, la sede legale, la partita IVA, il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese;

b) tipologia degli interventi di cui all'art. 4 e l'ubicazione dell'immobile, nonché del cinema di cui all'art. 5 oggetto dell'autorizzazione;

c) numero dei posti complessivi del cinema, ivi compresa la ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;

d) denominazione del cinema;

e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

f) certificazione attestante la disponibilità dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento.

2. Alla domanda sono, altresì, allegati i seguenti documenti sottoscritti da un tecnico abilitato:

a) planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o da destinare al cinema, delle aree adiacenti, dell'altimetria e della destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché delle aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

b) planimetrie in scala 1:100 con l'indicazione di eventuali diversi piani dell'edificio, della destinazione d'uso dei singoli locali, del numero e della disposizione dei posti, delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo;

c) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'art. 6;

d) autocertificazione relativa alla distanza in linea d'aria fra il cinema oggetto dell'intervento e i cinema più prossimi attivi per almeno duecentosettanta giorni l'anno.

Art. 11.

Trasferimento di gestione o di titolarità

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi cinematografici per atto tra vivi o a causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al SUAP, territorialmente competente e alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo.

Art. 12.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata in caso di:

a) mancato avvio dell'attività cinematografica entro diciotto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;

b) sospensione dell'attività cinematografica per un periodo superiore a un anno; tale termine è elevato ad anni due nel caso in cui la sospensione sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Nella fase di prima attuazione, gli interventi riguardanti le tipologie di cinema di cui all'art. 5, che hanno fino a milleottocento posti e non oltre otto sale, ubicati nelle aree Quarticciolo e Cinecittà del Comune di Roma, come previsti nel programma urbanistico comunale, il cui iter amministrativo sia stato già avviato con deliberazione della Giunta comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggetti al criterio delle distanze di cui all'art. 7.

2. I cinema di cui all'art. 5, inattivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed individuati dai piani regolatori generali dei comuni, qualora procedano all'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla suddetta data, non sono soggetti all'autorizzazione per gli interventi di cui all'art. 4, lettere b), c), d) ed e).

3. Gli esercenti le attività cinematografiche che effettuano gli interventi ai sensi del comma 2 sono tenuti a darne comunicazione al SUAP territorialmente competente e alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 dicembre 2007

MARRAZZO

08R0151

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2008, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2, recante: «Istituzione della Commissione per l'Auto-riforma del Molise».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione della commissione per l'autoriforma del Molise) le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2008».

Art. 2.

1. La costituzione e la durata dell'Ufficio di presidenza della commissione per l'autoriforma del Molise restano disciplinate dalle disposizioni dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2008 in euro 20.000,00 si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2008.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 gennaio 2008

IORIO

08R0144AUGUSTA IANNINI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-013) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 3 2 9 *

€ 2,00